

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1984

Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nel settore degli appalti di opere pubbliche, la legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, ha dotato le amministrazioni appaltanti, per le loro esigenze di selezione dei concorrenti da invitare alle gare per l'appalto di opere pubbliche, di

uno strumento in grado di fornire adeguate garanzie in ordine alla affidabilità patrimoniale e tecnica dell'impresa.

Queste caratteristiche delle imprese di costruzione vengono, infatti, attentamente valutate dagli organi competenti (comitati regionali e comitato centrale) e danno luogo

alla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori per specializzazioni ed importi corrispondenti.

L'iscrizione viene considerata una « legittimazione soggettiva speciale » per l'ammissione alle gare e per la successiva stipulazione del contratto di appalto.

L'attività costruttiva per conto di committenti o per conto proprio in vista della commercializzazione del prodotto edilizio — attività che in generale si concreta nella realizzazione di opere di edilizia abitativa — si svolge, al contrario, senza alcun preventivo ed analogo accertamento della complessiva capacità professionale dell'operatore.

Considerata la grande rilevanza sociale che si deve attribuire all'esercizio di tale attività, alla quale la stessa Carta costituzionale (art. 41) impone i limiti della utilità sociale e della tutela e sicurezza dei cittadini, appare indispensabile introdurre un organico sistema di qualificazione professionale del costruttore, allo scopo di garantire adeguatamente anche la committenza privata e l'utente del prodotto edilizio.

Il presente disegno di legge intende corrispondere alla esigenza, particolarmente avvertita, di imporre a chiunque voglia operare nel settore dell'edilizia privata un preventivo e serio accertamento delle sue capacità realizzative, indispensabile per l'esercizio dell'attività costruttiva, analogamente a quanto avviene nel comparto delle opere pubbliche.

A questo fine, appare utilizzabile, pur con taluni necessari adattamenti della relativa disciplina, l'Albo nazionale dei costruttori, istituito ampiamente collaudato ed apprezzato dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, in modo da garantire uniformità nei criteri generali di valutazione delle imprese operanti per conto di soggetti pubblici, delle imprese operanti per conto di privati e di quelle operanti per conto proprio.

Perciò, l'articolo 1 del disegno di legge estende la obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, anche alle imprese che normalmente intrattengono rapporti con committenti di natura privata ov-

vero avviano realizzazioni per conto proprio, in vista della successiva commercializzazione del prodotto, per l'esecuzione di lavori di importo superiore a lire 45 milioni.

L'articolo 2 prevede la istituzione nell'ambito della categoria relativa alle opere di edilizia abitativa ed industriale (cat. II, di cui alla tabella annessa alla legge n. 57 del 1962, da ultimo modificata con il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982) di una sezione riservata alla iscrizione delle imprese che operano per conto di committenti privati od in proprio.

Questa sistemazione è in ragione della circostanza che in linea generale l'attività in edilizia è indubbiamente prevalente e, comunque, desta maggiori preoccupazioni rispetto ad altre lavorazioni complementari, per le quali, allo scopo di evitare inutili duplicazioni o difficoltà di attuazione e di gestione del sistema, si farà ricorso alle specializzazioni previste nella tabella testè ricordata.

Inoltre, l'articolo 2 afferma il principio che le imprese già iscritte nel settore delle opere pubbliche sono legittimate alla esecuzione di opere nel settore privato di importo corrispondente al valore di iscrizione conseguente.

L'articolo 3 elenca gli importi di iscrizione che le imprese inscrivibili nella apposita sezione della categoria II possono conseguire: tenuto conto delle esigenze di questo tipo di operatori appare opportuna la proposta sistemazione dei valori di iscrizione.

I successivi articoli 4 e 5 elencano dettagliatamente i requisiti sia di carattere generale sia di carattere sostanziale che i soggetti interessati debbono comprovare in sede di iscrizione e, successivamente, in sede di eventuale modifica di iscrizione.

Occorre al riguardo sottolineare che l'articolo 5 prevede la possibilità di iscrizione fino all'importo di lire 3 miliardi anche con certificazione di « lavori diretti » dal direttore tecnico, mentre per gli importi superiori e più impegnativi (L. 6 miliardi - 9 miliardi - oltre 9 miliardi) si reputa opportuno pretendere che l'interessato fornisca adeguata

testimonianza dei « lavori che ha seguito », utilizzando la propria struttura aziendale.

L'articolo 6 rinvia alla normativa generale dell'Albo nazionale dei costruttori, **disposta con la legge 10 febbraio 1962, n. 57**, e successive modifiche, per quanto riguarda aspetti non espressamente disciplinati dal presente disegno di legge; in particolare, relativamente alle procedure da osservare, agli organi competenti a deliberare in esito alle richieste di iscrizione, ai gravami esperibili dall'interessato.

L'articolo 7 stabilisce quali sanzioni vadano applicate nel caso in cui l'impresa esegua lavori di importo superiore a quello per cui è stata ritenuta idonea.

La norma dell'articolo 7 appare opportuna per assicurare la puntuale osservanza della legge.

Infine, allo scopo di passare con gradualità da un regime di attività sinora libero ad un regime disciplinato dalla legge, occorre prevedere una regolamentazione delle situazioni di diritto transitorio.

A questa esigenza risponde la norma contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge.

Tale norma prevede che le imprese tenute alla iscrizione nell'Albo nazionale dei co-

struttori debbano produrre apposita richiesta in un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, **corredandola della documentazione prescritta.**

In un successivo periodo di tre anni, l'organo competente (regionale o centrale a seconda del valore richiesto) dovrà adottare il provvedimento relativo. Durante questo periodo, e comunque finchè l'organo competente non avrà adottato il provvedimento richiesto, le imprese potranno continuare ad operare comprovando di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ai sensi della presente legge.

La disciplina proposta consente di non rendere improvvisamente non più esercitabile, per tutto il tempo necessario per conseguire l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, l'attività edilizia nel settore privato.

Al contrario, le imprese che nel periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge non abbiano richiesto l'iscrizione, e la propongano successivamente, nonchè le imprese di nuova costituzione potranno operare soltanto una volta che sia stato adottato nei loro confronti un provvedimento di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Iscrizione nell'Albo nazionale  
dei costruttori)*

Le imprese che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 45 milioni, debbono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata, nelle categorie di cui alla tabella annessa alla legge citata, ai sensi delle norme seguenti.

## Art. 2.

*(Categorie di iscrizione)*

Nell'ambito della categoria II, di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche, viene istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la sezione delle imprese che operano per conto di committenti privati o in proprio.

Le imprese appaltatrici di opere pubbliche iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori possono eseguire per conto di committenti privati o in proprio lavori di importo corrispondente a quello di iscrizione conseguito nelle singole categorie.

Per l'iscrizione nelle altre categorie di specializzazione di cui alla tabella indicata al primo comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata.

## Art. 3.

*(Importi di iscrizione)*

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificate con riferimento ai seguenti importi:

I: fino a L.	45.000.000
II: » » L.	75.000.000
III: » » L.	150.000.000

IV:	»	»	L. 300.000.000
V:	»	»	L. 750.000.000
VI:	»	»	L. 1.500.000.000
VII:	»	»	L. 3.000.000.000
VIII:	»	»	L. 6.000.000.000
IX:	»	»	L. 9.000.000.000
X:	»	»	L. oltre 9.000.000.000.

## Art. 4.

*(Requisiti di ordine generale)*

I requisiti di ordine generale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

1) cittadinanza italiana;

2) assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonchè assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta;

4) dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata, relativa alla osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere comprovati per il titolare, se trattasi di ditta individuale, ovvero per il rappresentante legale di ditte costituite nella forma delle società commerciali, nonchè per le persone alle quali è affidata la direzione tecnica.

Le imprese costituite in forma di società commerciali debbono altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed il certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a

tre mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo.

Art. 5.

*(Requisiti di ordine speciale)*

I requisiti di ordine speciale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

1) capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante presentazione di:

- a) referenze bancarie;
- b) bilanci o estratti di bilancio, quando la loro pubblicazione sia obbligatoria per legge, relativi a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;
- c) dichiarazione concernente la cifra di affari relativa a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

2) la capacità tecnica, da dimostrarsi mediante:

- a) titolo di studio e *curriculum* professionali del direttore tecnico dell'impresa o dell'imprenditore che sia anche direttore tecnico;
- b) certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente o diretti dal direttore tecnico, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;
- c) per l'iscrizione negli importi superiori a lire 3 miliardi, certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;
- d) dichiarazione concernente e le attrezzature e i mezzi d'opera disponibili;
- e) dichiarazione concernente l'organico dell'impresa;
- f) ogni altra documentazione che l'interessato voglia produrre per comprovare la capacità operativa dell'impresa.

I certificati di cui alle lettere b) e c) del numero 2 debbono essere confermati ai sen-

si dell'articolo 14, quarto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata.

Art. 6.

*(Rinvio alla normativa generale)*

Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nonché la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

È fatto divieto alle imprese di cui all'articolo 1 di eseguire lavori di importo superiore a quello di iscrizione, aumentato di un quinto.

Al fine di determinare il valore dell'opera, si farà riferimento all'importo contrattualmente convenuto, nel caso di lavori affidati da committente, ovvero al valore dichiarato alla Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti, nel caso di opere eseguite in proprio.

L'impresa che non osservi il divieto di cui al primo comma è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 600.000; inoltre l'efficacia della iscrizione all'Albo è sospesa dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo non superiore ad un anno.

L'impresa, che esegua i lavori di cui all'articolo 1 priva di iscrizione ai sensi della presente legge, è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000; inoltre la possibilità di ottenere l'iscrizione all'Albo è differita sino al compimento di un periodo massimo di un anno dalla presentazione della domanda.

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge punite con sanzione amministrativa provvedono i funzionari in servizio presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Provveditore regionale alle opere pubbliche, quale autorità competente ad emettere ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge citata.

Art. 8.

*(Disposizioni transitorie)*

Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese, che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio, debbono produrre richiesta di iscrizione, corredandola della documentazione prescritta.

Nel successivo periodo di tre anni, l'organo competente dovrà adottare il provvedimento di iscrizione richiesto e le imprese di cui al primo comma potranno operare, anche oltre il triennio, purchè dimostrino di aver presentato, nei termini e nei modi stabiliti, la relativa domanda di iscrizione.

Le imprese che non osservino le disposizioni di cui al primo comma non potranno operare finchè non avranno conseguito l'iscrizione, ai sensi della presente legge.